



COMUNE DI SERRARA FONTANA

Provincia di Napoli

Stazione di Cura, Soggiorno e Turismo Estiva ed Invernale

Via Roma - C.A.P. 80070 -

tel. 081/9048827 fax n. 081/99.96.26

Cod. Fisc. 83001410634

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 15
Del 16.02.2015

**OGGETTO: RIMBORSO SPESE LEGALI AL DIPENDENTE A
SEGUITO DI DECRETO DI ARCHIVIAZIONE NEL
PROCEDIMENTO PENALE R.G.N.R 41432/11**

L'anno **DUEMILAQUINDICI** il giorno sedici del mese di febbraio alle ore **20.15** nella sede municipale, convocata con le prescritte modalità, si è validamente riunita la **GIUNTA COMUNALE**.

Alla trattazione dell'argomento in oggetto sono presenti:

			<i>Presente:</i>	<i>Assente:</i>
1	Rosario	CARUSO Sindaco	X	
2	Cesare	MATTERA Vicesindaco		X
3	Eugenio C.	MATTERA Assessore	X	
4	Emilio G.	DI MEGLIO Assessore		X
5	Aniello	MATTERA Assessore	X	

Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale Dott. Alberto ZURLO il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Ing. Rosario CARUSO – assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Il Sindaco sottopone alla Giunta Comunale la seguente proposta di deliberazione avente ad oggetto: **Rimborso spese legali al dipendente a seguito di Decreto di Archiviazione nel Procedimento Penale R.G.N.R 41432/11**

Premesso che

-con nota assunta al Prot. 6581 del 20.06.2014, il dipendente del Comune di Serrara Fontana (*omissis*), ha trasmesso la documentazione relativa al procedimento penale R.G.N.R. n. 41432/11 R.G.G.I.P. n. 12001/12 originato da denuncia ex artt. 110, 317 e 323 c.p. sporta dal (*omissis*);

- il procedimento *de quo* è stato definito con provvedimento di archiviazione emesso dal G.I.P. del Tribunale di Napoli dott.ssa Giuliana Tagliatela, Ufficio 44, per mancanza sia dell'elemento oggettivo che soggettivo in ordine ai reati ascritti;

- con la predetta nota (*omissis*) chiede il ristoro delle sostenute spese legali per l'attribuzione dell'incarico difensivo, da liquidarsi in favore dell'avv. L. B. M., per complessivi € 2.500,00 oltre IVA, C.P.A. e spese generali;

Riscontrato che, con esplicito riferimento alla normativa dettata per i dipendenti degli Enti locali (art. 19 D.P.R. 16.10.1979 n. 509; art. 22 del D.P.R. 25.6.1983; art. 67 D.P.R. 13.5.1987 n. 268) è previsto che "l'Ente, nella tutela dei propri diritti ed interessi, assicura l'assistenza in sede processuale ai dipendenti che si trovino implicati, in conseguenza di fatti ed atti connessi all'espletamento del servizio ed all'adempimento dei compiti d'ufficio, in procedimenti di responsabilità civile o penale, in ogni stato e grado del giudizio, purché non ci sia conflitto d'interessi";

Rilevato che tale disciplina, ritenuta dalla giurisprudenza applicabile sia ai dipendenti che agli amministratori pubblici (cfr. *ex multis*, Corte dei Conti, Sez. Giurisdiz. Lombardia, 19 ottobre 2005, n. 641; Cass. Civ., SS. UU., 9 marzo 2007, n. 5398; Cons. di Stato, Sez. V, 7 novembre 2007, n. 5786) risponde all'esigenza di evitare che un dipendente o amministratore di un Ente pubblico, chiamato ingiustamente a rispondere di presunte attività illecite nell'espletamento dei compiti d'ufficio, debba sopportare il peso economico del processo;

Dato atto che l'Ente per poter assumere a proprio carico ogni onere di difesa in un procedimento di responsabilità civile o penale aperto nei confronti di un proprio dipendente, è tenuto a valutare la sussistenza (Cfr. al riguardo Cons. di Stato, Sez. V, 17 luglio 2001, n. 3946; Cass. Civ., Sez. I, 13 dicembre 2000, n. 54; Corte dei Conti, SS. RR., 18 giugno 1986, n. 501; Corte dei Conti, Sez. Giurisd. Lombardia, 19 ottobre 2005, n. 641) delle seguenti imprescindibili condizioni:

- la necessità di tutelare i propri diritti ed interessi nonché la propria immagine;
- l'accertamento della diretta connessione del contenzioso processuale alla carica espletata o all'ufficio rivestito dal pubblico funzionario;
- l'assenza di qualsivoglia conflitto di interessi tra gli atti compiuti dal funzionario e l'Ente;
- una sentenza di assoluzione, che abbia accertato l'insussistenza dell'elemento psicologico del dolo o della colpa grave;

Atteso che

- per quanto concerne il primo di tali requisiti, il rimborso delle spese legali costituisce un obbligo per l'ente pubblico, poiché è collegato alla "tutela dei diritti e degli interessi dello stesso ente". La giurisprudenza rileva, infatti, che "la difesa nel giudizio penale del pubblico dipendente risponde all'esigenza di adeguata tutela della pubblica amministrazione, per la salvaguardia dell'immagine e per evitare o limitare i potenziali danni patrimoniali a carico dell'amministrazione stessa (cfr. T.A.R. Veneto, Sez I, 23 marzo 2000, n. 835);

- il secondo requisito, fondamento per l'ammissibilità del rimborso al richiedente e strettamente legato al primo, è costituito dal fatto che il processo in cui sia implicato il dipendente si sia aperto in conseguenza di atti e fatti direttamente connessi all'espletamento dei doveri d'ufficio (Cfr. T.A.R. sez. Trento, 17 gennaio 1989, 2/1989);

- il terzo requisito, elemento qualificante l'ammissibilità del rimborso, è costituito dall'assenza di conflitto d'interessi tra l'attività dell'Amministrazione e l'attività posta in essere dal dipendente nello specifico adempimento dei compiti d'ufficio; in altre parole è necessario che il dipendente abbia agito nell'interesse dell'Ente e non in conflitto di interessi con lo stesso (Cfr. Corte Conti Sez. II, 15 luglio 1985, n. 141). Tale situazione conflittuale si verifica quando l'interessato, avendo agito con dolo o con colpa, si è posto in una posizione di contrasto rispetto al perseguimento degli interessi propri dell'Amministrazione locale, con l'adozione di atti d'ufficio che non siano nell'esclusivo interesse dell'amministrazione (Cfr. T.A.R. Lombardia, sez. II, 14 gennaio 1993, n. 14). Inoltre, va rilevato che la giurisprudenza ritiene che

l'accertamento dell'esistenza di tale conflitto d'interessi vada compiuto necessariamente ex post, valutando le determinazioni del giudice in sede penale (Cfr. Corte dei Conti, Sez. Riunite 18 giugno 1986, n. 501);

- l'ulteriore ed essenziale condizione è che il procedimento penale si sia concluso con una sentenza di assoluzione che accerti l'inesistenza dell'elemento psicologico del dolo o della colpa grave (Cfr. T.A.R. Sardegna, 7 luglio 1978, n. 295; Consiglio di Stato, 20 maggio 1994, n. 498; Consiglio di Stato, 26 settembre 1994, n. 107). Su tale aspetto la giurisprudenza, sia amministrativa che contabile, ha più volte affermato la necessità che l'imputato sia stato assolto con la formula più liberatoria e non collegata a cause che inibiscano l'accertamento dell'insussistenza dell'elemento psicologico del reato quali, ad esempio, la prescrizione o il proscioglimento per amnistia, formule decisorie intermedie lasciano ancora spazio per l'accertamento della responsabilità in sede amministrativa (Cfr. Corte dei Conti. Sez. giurisdiz. Sardegna, 17 giugno 1991, n. 363; corte dei conti. Sez. giurisdiz. Puglia, 17 dicembre 1993' n. 00095).

Rilevato che la giurisprudenza contabile (Cfr. Corte dei Conti - Sezione giurisdizionale della Puglia n. 787/2012 - Cfr. altresì *ex plurimis* Corte Conti Lazio 1356/2009 e T.A.R. Venezia n. 1505/1999), corroborata dall'assunto cui era già approdata la giurisprudenza amministrativa di merito (TAR Abruzzo sent. n.108 del 7 marzo 1997) ha considerato, inoltre, coerente con l'istituto e conforme all'esigenza della tutela dell'interesse pubblico, il rimborso delle spese legali *ex post* purchè si sia in presenza di una sentenza di assoluzione con formula piena che escluda la mancanza di dolo o di colpa grave, pure in mancanza di un accordo preventivo tra l'ente e l'amministrazione per la scelta dell'avvocato;

Dato atto che il diritto alla difesa è un diritto fondamentale costituzionalmente garantito;

Ritenuto, che la richiesta di rimborso delle spese legali, avanzata da (*omissis*), così come formulata e documentata, può trovare pregio e ristoro da parte di questa Amministrazione, verificata la coesistenza di tutte le circostanze innanzi rappresentate, essendo stato archiviato il procedimento nei confronti di (*omissis*) con ampia formula liberatoria e per l'insussistenza sia dell'elemento materiale che psicologico del reato;

Acquisiti i pareri in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e contabile ex art. 49 del D. Lgs. 267/00;

VISTO il D.lgs. 267/2000 e ritenuta la propria competenza a provvedere;

VISTO il vigente Statuto comunale;

PROPONE DI DELIBERARE

Per le causali di cui in narrativa che s'intendono integralmente qui riportate e trascritte:

1) rimborsare al (*omissis*) la somma dovuta a titolo di spese legali, per il pagamento delle spese legali connesse al procedimento R.G.N.R. n. 41432/11 R.G.G.I.P. n. 12001/12 come riportate nel prospetto di parcella presentata dall'avv. L. B. M. di € 2.500,00 oltre IVA C.P.A. e spese generali;

2) Di incaricare il Responsabile del Servizio Amministrativo di tutti gli atti connessi e conseguenti alla presente deliberazione, compresa l'adozione di impegno di spesa da eseguirsi sul Cap. n. 1058/10 del Bilancio di Previsione esercizio di competenza, subordinando la liquidazione della somma alla presentazione di fattura regolarmente quietanzata;

Il Sindaco

Ing. Rosario Caruso

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

(ART.49,comma 1,D.Lgs. 18.08.2000, n.267)

La Sottoscritta Cristina P. Poerio Iacono, Responsabile del Servizio Amministrativo del Comune di Serrara Fontana, sulla presente proposta di deliberazione avente ad oggetto "**Rimborso spese legali al dipendente a seguito di Decreto di Archiviazione nel Procedimento Penale R.G.N.R 41432/11**" esprime **PARERE FAVOREVOLE** di regolarità tecnica.

Serrara Fontana, 16.02.2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Cristina P. Poerio Iacono

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

(ART.49,comma 1,D.Lgs. 18.08.2000, n.267)

La Sottoscritta Rag. Lucia Cenatiempo, Responsabile del servizio Economico Finanziario del Comune di Serrara Fontana, sulla presente proposta di deliberazione avente ad oggetto "**Rimborso spese legali al dipendente a seguito di Decreto di Archiviazione nel Procedimento Penale R.G.N.R 41432/11**" esprime **PARERE FAVOREVOLE** di regolarità contabile.

Serrara Fontana, 16.02.2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Rag. Lucia Cenatiempo

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione innanzi riportata, corredata dai pareri di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49 Tuel;

Ritenuto che la stessa proposta sia meritevole di approvazione per le motivazioni e le argomentazioni addotte in narrativa;

Visto il D.Lgs. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

All'unanimità dei voti legalmente resi

DELIBERA

Di approvare integralmente la suestesa proposta di deliberazione avente ad oggetto **“Rimborso spese legali al dipendente a seguito di Decreto di Archiviazione nel Procedimento Penale R.G.N.R 41432/11”**;

Letto confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

Ing. Rosario Caruso

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Alberto Zurlo

ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, Co. 4, D.L.gs. 267/2000).

Dalla Residenza Municipale, li

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Alberto Zurlo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. Aff. n° _____ del _____

Copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale on line il giorno _____ e vi rimarrà pubblicata fino al _____ per quindici giorni consecutivi.

Dalla Residenza Municipale, li _____

*L'istruttore amministrativo notificatore
Nicola La Macchia*

Il sottoscritto attesta che la presente delibera è stata trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari, ai sensi dell'art. 125, t.u.e.l. n° 267/00, con nota prot.n° _____ del _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Alberto Zurlo

La presente copia è conforme all'originale

Dalla Residenza Municipale, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Alberto Zurlo